



COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/10/2011)

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente **Regolamento** disciplina alcune attività che il **Comune di San Vittore del Lazio** esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 7 del T.U.E.L. 18 giugno 2000 n.267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m. introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ed ulteriori provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati in materia, successivamente all'emanazione del presente **Regolamento**.

ARTICOLO 2

Interventi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno dignità sociale, il **Comune di San Vittore del Lazio** può erogare, **in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente**:

A. INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO, che si articolano in:

- I. assegno economico per il "minimo vitale";
- II. assegno economico per il servizio civico;
- III. assegno economico per comprovata situazione di disagio socio-assistenziale (es.: ragazze madri/ragazzi padri, invalidi civili);
- IV. contributi e agevolazioni alle famiglie a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l'istruzione dei figli.

B. INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO:

- I. a favore di anziani, in Case di riposo;
- II. a favore di minori, in Comunità educative assistenziali;
- III. a favore di persone in stato di disagio psicologico ricoverate presso strutture assistenziali.

C. AGEVOLAZIONI, BENEFICI E CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER I SEGUENTI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE:

- I. trasporto scolastico per gli alunni e studenti della Scuola dell'infanzia e dell'Obbligo;
- II. ticket mensa scolastica per gli alunni e studenti della Scuola dell'infanzia dell'Obbligo.
- III. contributi alle famiglie a sostegno della spesa sostenuta e documentata con fatture e ricevute fiscali per l'istruzione degli alunni frequentanti scuole elementari, medie e superiori, delle scuole statali e paritarie.

Per l'erogazione dei sussidi e interventi economici alle famiglie per il diritto all'istruzione dei figli, si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materia e ai contributi assegnati ed erogati dalla Regione; in mancanza di contributi regionali o statali il Comune potrà provvedere con propri stanziamenti integrativi di bilancio ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 3 ***Minimo vitale***

Per **“minimo vitale”** si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale un nucleo familiare non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il **Comune di San Vittore del Lazio** assume, quale valore economico del **“minimo vitale”** l'importo dell'**assegno sociale** erogato dall'INPS.

ARTICOLO 4 ***Destinatari***

Possono beneficiare delle prestazioni di cui al presente **Regolamento** coloro i quali siano iscritti nell'**Anagrafe della popolazione residente del Comune di San Vittore del Lazio da almeno cinque anni, fatte salve le situazioni derivanti dal rientro in patria di cittadini emigrati.**

ARTICOLO 5 ***Modalità di presentazione della domanda***

La domanda va presentata al **Comune di san Vittore del Lazio** e indirizzata **sia al Sindaco sia al Responsabile del Settore Servizi Sociali**, su apposito modello predisposto dall'Ufficio e corredata della seguente documentazione:

- **dichiarazione unica I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità con allegata dichiarazione di responsabilità relativa agli eventuali beni mobili e immobili ed al tenore di vita della famiglia**, redatta su apposito modello predisposto dal Responsabile del Servizio e approvato dalla Giunta Municipale;
- **eventuale documentazione attestante la situazione di handicap o di invalidità civile.**

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

In sede di valutazione della domanda, il servizio sociale potrà acquisire ulteriore documentazione atta a comprovare la condizione di bisogno socio-economica del richiedente ed eventualmente la condizione socio-economica dei parenti ed affini di cui all'art. 433 del C.C. .

ARTICOLO 6

Istruttoria della domanda

La domanda è istruita ***dal Settore Servizi Sociali***. L'istruttoria consiste nell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle prestazioni economiche assistenziali.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari da parte degli operatori dell'***Ufficio Servizi Sociali***.

L'Ufficio nella fase istruttoria, ai sensi delle leggi vigenti ***procederà ad idonei controlli sulla veridicità della certificazione ISEE e delle dichiarazioni rese*** sulla situazione economica e familiare; potrà, inoltre, effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita, su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti. ***La certificazione ISEE sarà inviata di norma agli organi di controllo competenti.***

Il ***Responsabile del procedimento dell'Ufficio Servizi Sociali***, sulla base delle istruttorie delle domande, redige apposita relazione da sottoporre al ***Responsabile del Settore Servizi Sociali***.

Nella relazione viene individuato l'intervento da attuare tra le tipologie di cui al precedente art. 2.

All'inizio di ciascun anno, entro il mese di gennaio, conclusa l'istruttoria delle domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente, l'Ufficio preposto stilerà una proposta di graduatoria di merito che in base ai dati reddituali, al carico familiare e a situazioni particolari (handicap, anziani non autosufficienti, minori) individuerà i beneficiari ammessi e le forme d'intervento abbinate.

La proposta di graduatoria degli avanti diritto ai benefici dovrà essere approvata dalla Giunta Municipale nella sua prima seduta utile con provvedimento che equivale ad atto di indirizzo per la concessione definitiva delle provvidenze assistenziali.

ARTICOLO 7

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Cod. civ., sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, ad una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, di parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, il ***Comune di San Vittore del Lazio*** si attiverà in ogni modo, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune di San Vittore del Lazio si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, se necessario anche con azioni di rivalsa sull'asse ereditario immobiliare.

A. INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO

Assegnazione dell'assistenza economica

La ***Giunta Municipale***, con proprio ***Atto Deliberativo***, determina l'assistenza economica, stabilendone le modalità ed individuando gli strumenti tecnico-operativi per l'erogazione dei sussidi e dei contributi, sulla base della proposta favorevole d'intervento del ***Responsabile del Servizio***, al quale è stata sottoposta apposita relazione redatta dall'***Ufficio Servizi Sociali***.

La liquidazione del sussidio finanziario sarà materialmente eseguita secondo il vigente **Regolamento Comunale di Contabilità**.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal **Ufficio Servizi Sociali**, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. Tale diversa persona risponderà della gestione del denaro, redigendo ogni tre mesi una relazione, che sottoporà al **Responsabile del Servizio**.

I. Assegno economico per il “minimo vitale”

E' un intervento economico rivolto a nuclei familiari privi di reddito, ovvero con un reddito uguale o inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale erogato dall'INPS.

A favore degli aventi diritto all'intervento economico, la Giunta potrà erogare un contributo mensile dell'importo massimo di **Euro 200,00 per nucleo familiare**. *Il contributo sarà inteso, tra l'altro, a soddisfare le spese relative al pagamento delle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica abitativa, del gas e dell'acqua potabile.*

L'entità dell'aiuto economico, che verrà erogato mensilmente, verrà stabilito con **Deliberazione della Giunta Comunale, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente**.

Qualora nello stesso periodo temporale, **vengano presentate più richieste di assegno economico per il “minimo vitale”**, e l'Ente, in base alla disponibilità finanziaria, non potrà accettarle tutte, si darà la precedenza a quelle provenienti da nuclei familiari composti da una persona sola, che non possono godere del supporto economico e morale di una famiglia; ovvero a quelle provenienti da famiglie con bambini in età scolastica; ovvero a quelle provenienti da famiglie con situazioni di disagio derivanti da particolari cause, che verranno esaminate volta per volta dall'**Ufficio Servizi Sociali**.

Quest'ultimo, **ogni tre mesi**, redigerà una relazione da sottoporre al Responsabile del Servizio e al Sindaco sull'andamento dell'erogazione della prestazione, per verificare il persistere o meno della situazione di bisogno.

II. Assegno economico per il servizio civico

I soggetti in possesso del requisito di cui al precedente art. 4, e privi di occupazione ma abili al lavoro, devono essere disponibili per lo svolgimento di **opere e servizi di interesse civico**.

Avranno la precedenza per la chiamata

Costituiscono opere di interesse civico, a titolo esemplificativo:

- servizi di pulizia;
- servizi ed aiuto a persone non autosufficienti in collaborazione con gli operatori addetti;
- servizi di custodia e vigilanza di strutture di proprietà comunale;
- affissioni nel territorio comunale.

In seguito all'istruttoria delle richieste di sussidio economico il Settore Servizi sociali formerà la graduatoria degli aventi diritto da sottoporre alla Giunta Municipale. *Sarà data la priorità ai richiedenti l'assegno economico per il “minimo vitale” abili al lavoro*

Il compimento di opere e l'espletamento di **servizi di interesse civico** è compiuto con il lavoro a carattere di mero volontariato e **senza alcun vincolo di subordinazione** nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nonché a titolo di compensazione del sussidio economico il cui importo deve essere, in ogni caso, **contenuto nella misura massima mensile di € 200,00** per ogni soggetto prestatore di servizio civico. *Le ore di lavoro da prestare saranno commisurate all'importo del contributo concesso.*

Il relativo compenso/sussidio sarà liquidato a cadenza mensile e dietro attestazione del **Responsabile del Settore** a cui è stato affidato l'assistito.

Il mancato assolvimento dei servizi assegnati comporta l'automatica decadenza dal beneficio.

Coloro che non danno disponibilità per lo svolgimento dei suddetti servizi, senza giustificato motivo, non hanno diritto a beneficiare di altro tipo di prestazione assistenziale prevista dal presente regolamento.

III. Assegno economico per comprovate situazioni di disagio socio – assistenziale

E' un intervento economico rivolto a nuclei familiari che versano in comprovate situazioni di disagio socio-assistenziale, quali possono essere quelle di **ragazze madri** ovvero di **persone invalide civili totali o con notevole riduzione della capacità lavorativa**.

Le ragazze madri, per beneficiare di tale assegno, devono avere **un reddito familiare** uguale o inferiore ad **€ 7.850,52**. L'assegno ha un importo pari ad **€ 77, 46** mensili e viene erogato mensilmente.

Tale assegno viene erogato fino al **compimento del 18° anno di età** del/della figlio/a.

Allo stesso modo, le persone invalide civili come sopra identificate, per beneficiare di tale assegno, devono avere un **reddito familiare** uguale o inferiore ad **€ 7.850,52**.

B. INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO

I. A favore di anziani e soggetti disagiati in strutture assistenziali

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano o del soggetto in stato di disagio si intende l'intervento di natura economica che il **Comune di San Vittore del Lazio** pone a carico del proprio bilancio a favore delle strutture di ricovero che ospitano tali soggetti con le modalità previste dalle normative nazionali, regionali e distrettuali.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il ricoverato, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari o con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

I.a Finalità

L' integrazione della retta di ricovero ha lo scopo di garantire al soggetto non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, ovvero a rischio di emarginazione (persona sola, senza riferimenti parentali) che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

I.b Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta la persona disagiata, o chi ne cura gli interessi, rivolge al **Comune di San Vittore del Lazio** apposita istanza, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale **riferita al solo richiedente l'assistenza**.

L'**Ufficio Amministrativo** istruirà la relativa pratica, calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dal soggetto sia direttamente con il proprio reddito sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza del coniuge e parenti affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

I.c Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 7 del presente **Regolamento**. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dal soggetto da assistere, nella misura del 100% della quota della propria situazione eccedente il “**minimo vitale**”.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal seguente art. 8 del presente **Regolamento**.

I.d Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero che non può esser pagata dall'assistito e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti, è stabilita dal **Responsabile del Servizio Amministrativo**, in base ai principi di cui al presente **Regolamento** e alla vigente normativa.

II. A favore di minori, in Comunità educative assistenziali

L'ospitalità è disposta dopo aver esperito ogni utile tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali sostegno socio-economico alla famiglia o l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

La retta di ricovero in Comunità educative assistenziali per minori, in analogia a quanto previsto per l'affidamento di minori presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19 maggio 1997 n. 25, è a carico del **Comune di San Vittore del Lazio** qualora la famiglia di appartenenza, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari o con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

Altresì, con gli stessi criteri, è a carico del **Comune di San Vittore del Lazio** la retta di ricovero in Comunità educative assistenziali per soggetti diversamente abili, persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non possono essere adeguatamente assistite nell'ambito della famiglia di appartenenza.

II.a Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 7 del presente **Regolamento**. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, che non può esser pagata dall'anziano, nella misura del 100% della quota della propria situazione eccedente il “**minimo vitale**”.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal seguente art. 8 del presente **Regolamento**.

C. ESENZIONE O RIDUZIONE SULLE TARIFFE COMUNALI DEI COSTI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A DOMANDA INDIVIDUALE

I nuclei familiari, che vengono a trovarsi in condizioni di conclamata indigenza individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), potranno usufruire, per i figli frequentanti la Scuola dell'infanzia e dell'Obbligo, di una riduzione o esenzione totale sulle tariffe dei seguenti servizi istituiti dall'**Amministrazione Comunale e/o affidati in concessione**:

I. trasporto scolastico;

II. ticket mensa scolastica, sino alla concorrenza della spesa, come dal prospetto che segue.

AGEVOLAZIONI IN BASE ALLA I.S.E.

Da € 0 ad € 4000,00	Esenzione totale
Da € 4000,001 a 6000,00	Riduzione del 60%
Da 6000,001 a 8000,00	Riduzione del 40%
Oltre 8000,00	Riduzione zero

Inoltre i minori diversamente abili e i minori dichiarati persone invalide civili in obbligo scolastico, a prescindere dalla situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di facilitare l'integrazione scolastica, godono dell'esenzione totale del costo dei servizi di cui al precedente capoverso.

La situazione di handicap, di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104, deve essere certificata dall'A.S.L. di competenza. La condizione di persona invalida civile, ugualmente, deve essere certificata dall'A.S.L. di competenza.

Le suddette agevolazioni saranno erogate agli aventi diritto, su proposta dell'ufficio Servizi Sociali, solamente a titolo di anticipazione dei contributi per il diritto allo studio di cui alle vigenti determinazioni regionali di competenza; il beneficiario non potrà chiedere ulteriori contributi per la specifica voce per la quale è stato già erogato il sussidio-agevolazione

ARTICOLO 8

Criteri e determinazione della situazione economica

Le agevolazioni di cui al presente **Regolamento** vengono erogate tenendo conto dell'**indicatore della situazione economica (I.S.E.)** e dell'**indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)**, calcolati con le modalità ed i parametri di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ed ulteriori provvedimenti legislativi in materia che dovessero essere emanati in data successiva all'adozione del presente **Regolamento**.

Nella richiesta di riduzione o esenzione occorre indicare il reddito conseguito nell'anno immediatamente precedente l'anno specificato nella richiesta medesima.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal dichiarante, dal coniuge, da figli minori o minori affidati, da altra persona presente nello stato di famiglia, da coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia, dal soggetto a carico ai fini IRPEF, dal responsabile del mantenimento del dichiarante.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi e di patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

Modalità di calcolo del reddito

Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo;
- proventi agrari da dichiarazioni IRAP, per i soli imprenditori agricoli;
- il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro all'intero patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma si sottrae il canone annuale di locazione (a meno che la casa di abitazione del nucleo familiare non sia di proprietà). Sottrarre solo € 5.164,00 se il canone è superiore a tale cifra.

Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (I.S.R.); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero).

Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili e per la costruzione di detti fabbricati. Non sono comprese nella sommatoria, il valore rinveniente dalla casa di abitazione del nucleo familiare comprensiva delle unità immobiliari di categoria C annesse alla stessa, a meno che non rientri l'ipotesi di cui al successivo punto. Se il risultato di ogni operazione per ciascun cespite dichiarato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutti i cespiti dichiarati e sommare il risultato per ogni componente del nucleo familiare;

- se il valore della casa di abitazione è inferiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire), non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire), sommare al valore ottenuto al punto precedente, la differenza tra il valore ai fini I.C.I. dell'abitazione ed € 51.645,69 ovvero la differenza tra il valore ai fini I.C.I. dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore ad € 51.645,69 (100 milioni di lire). In quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

- dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, sottrarre € 15.493,71 (30 milioni di lire): se il risultato è negativo considerarlo pari a 0 (zero);

- sommare il valore del patrimonio immobiliare e il valore ottenuto al punto precedente: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.);

- moltiplicare l'I.S.P. per 0,2;

- sommare l'I.S.R. con il valore ottenuto al punto precedente; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (I.S.E.).

Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo

Per ottenere l'I.S.E.E., dividere l'I.S.E. per il parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

- Per 1 componente del nucleo familiare il parametro è 1,00;
- Per 2 componenti del nucleo familiare il parametro è 1,57;
- Per 3 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,04;
- Per 4 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,46;
- Per 5 componenti del nucleo familiare il parametro è 2,85;

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- + 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, c. 3 della Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;

- . + 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva: questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Per ogni singolo servizio o prestazione, la **Giunta Municipale** determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in € 7.850,52.

ARTICOLO 9

Determinazione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
 - c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 sg. del Cod. civ., secondo l'ordine ivi previsto;
 - d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi, che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
 - f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

ARTICOLO 10

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'**Ufficio Amministrativo** e il **Servizio Psico-Sociale Comunali** vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente **Regolamento**, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al **Comune di San Vittore del Lazio**, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "**dati sensibili**" da parte di soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 11

Accertamento istruttorio e decisione

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, di norma, con apposito modulo predisposto dall'**Ufficio Servizi Sociali**.

Le domande avranno validità annuale e potranno essere presentate, per l'anno solare di riferimento, a partire dal 1° gennaio.

L'istanza per cui si richiede l'erogazione del contributo, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate.

Le istanze presentate sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al **Responsabile del Servizio – Settore Servizi Sociali** che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Le stesse richieste sono istruite nei tempi previsti dal **Regolamento dei Procedimenti Amministrativi**.

I termini suddetti possono essere interrotti per l'acquisizione di elementi conoscitivi di giudizio o di informazioni utili all'istruttoria che non siano nella disponibilità dell'**Amministrazione Comunale** e, quindi, non acquisibili autonomamente.

La competenza ad emettere i provvedimenti di concessione o non concessione del contributo è affidata al **Responsabile del Servizio – Settore servizi Sociali**, che – acquisite le determinazioni della Giunta Municipale previste dai precedenti articoli, determina nei termini previsti dal **Regolamento per i Procedimenti Amministrativi**.

L'erogazione del contributo economico potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ARTICOLO 12

Cumulo di più richieste

Qualora uno stesso nucleo familiare presenti più richieste, la **Giunta Municipale**, previa visione dell'istruttoria del **Responsabile del Servizio** e delle relazioni che l'**Ufficio Servizi Sociali** ha redatto per ognuna, deciderà se le richieste possono essere accettate tutte, ***in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente***, ovvero a quale dare priorità, tenendo conto delle richieste che provengono da altri nuclei familiari.

ARTICOLO 13

Azione di rivalsa per sussidi indebiti

I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell'**Amministrazione Comunale**, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono ***tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente*** e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del cod. penale.

Altresì devono essere rimborsati, all'**Amministrazione Comunale**, gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici, senza darne tempestiva comunicazione all'Ente.

ARTICOLO 14

Limiti di spesa di bilancio

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di anno in anno deliberati.

Nel caso in cui si dovesse verificare che gli stanziamenti non siano sufficienti per evadere contestualmente tutte le domande, sarà attuata una diminuzione proporzionale dei contributi, sia ordinari che straordinari.

Resta salva la possibilità dell'***Amministrazione Comunale*** di aumentare gli stanziamenti previsti in bilancio.

ARTICOLO 15

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente ***Regolamento***, si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Lazio in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente ***Regolamento*** entra in vigore dalla data di esecutività dell'***Atto Deliberativo*** di approvazione.